Studio BBM Associati

PREMI INAIL: RATE E SANZIONI ADEGUATE AL NUOVO TASSO BCE

N. 169 | 28 Settembre 2023 | Paghe e lavoro

DMZ AGGIORNA N. 169 DEL 28 SETTEMBRE 2023

L'INAIL, con Circolare del 18 settembre 2023 n. 42, adegua i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e quello per le sanzioni civili al nuovo tasso BCE (Banca Centrale Europea) pari, dal 20 settembre 2023, al 4,50%.

Di conseguenza, **i nuovi tassi di interesse sono, rispettivamente, del 10,50% e del 10,00%.**

Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 20 settembre 2023, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti:

- 10,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 10,00% misura delle sanzioni civili.

Premi assicurativi: le novità

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 20 settembre 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,50%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Sanzioni civili

In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 20 settembre 2023 si applica un tasso pari al 10,00% nelle seguenti ipotesi:

a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;

c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all'5,00%, a decorrere dal 20 settembre 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di:

- mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali);
- evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli interessi legali maggiorato di 2 punti).

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/premi-inail-rate-e-sanzioni-adeguate-al-nuovo-tasso-bce/